



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA



CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Centrale unica di Committenza dei Comuni di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto

c/o Comune di Ascoli Piceno – Settore Cultura Turismo e Risorse umane

Piazza Arringo, 7 63100 ASCOLI PICENO

P.Iva 00229010442 cod. fisc 00229010442 Cod. AUSA 0000566583

PEC comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it e-mail protocollo@comune.ascolipiceno.it tel 0736 298292

PEC

Prot. n. 49697

del 15/06/2018

Alla ditta/impresa/società
PEC

**OGGETTO: LETTERA D'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELLE ATTIVITA' VARIE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA
NATURALE REGIONALE SENTINA . CIG 74890618A3**

**ENTE COMMITTENTE: Comune di San Benedetto del Tronto, giusta determinazione dirigenziale n°
648 del 22/05/2018**

Giusta determinazione di indizione della presente procedura, adottata dal Dirigente della CUC presso il Comune di Ascoli Piceno, quale ente capofila, con atto n. 1685 del 12/06/2018, codesta ditta è invitata a partecipare alla gara di cui all'oggetto.

La prima seduta pubblica avrà luogo ad Ascoli, presso la Sala Riunioni del Servizio Centrale di Committenza – Spending review, sita al piano 1^ della sede comunale di p.zza Arringo n° 7 (Ingresso B) **il giorno 3/07/2018, dalle ore 10:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, o altra, qualora necessario, in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti **ESCLUSIVAMENTE** a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale Sezione Trasparenza almeno 2 giorni prima della data fissata.

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:30 del 2/07/2018, con le modalità oltre riportate nel disciplinare.

La procedura si svolgerà sulla base del disciplinare di gara di seguito riportato.

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

Articolo 1: Premesse.....	3
Articolo 1.1: Descrizione.....	4
Articolo 2: Importo dell'appalto e durata del contratto.....	5
Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara.....	6
Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi.....	15
Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016.....	17
Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e Consorzi ordinari già costituiti.....	18
Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE.....	19
Articolo 3.5: Avvalimento.....	19
Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive.....	21
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara.....	21
Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione.....	23
Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta.....	25
Articolo 7: Prescrizioni per la redazione della documentazione amministrativa e dell'offerta.....	31
Articolo 7.1. Busta "A - Documentazione Amministrativa".....	31
Articolo 7.2. Busta Tecnica.....	39
Articolo 7.3. Busta Economica.....	40
Articolo 7.4. Compilazione e sottoscrizione dell'offerta in caso di RTI, Consorzi, Aggregazioni di imprese e GEIE.....	42
Articolo 8: Garanzie.....	43
Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto.....	49
Articolo 10: Anticipo di fornitura/Anticipata esecuzione del servizio.....	51
Articolo 11: Subappalto.....	52
Articolo 12: omissis.....	52
Articolo 13: Riservatezza delle informazioni.....	52
Articolo 14: Informazioni di carattere generale.....	53

Articolo 1: Premesse

Il presente disciplinare, contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla “Procedura negoziata per l' *AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRESIDIO E MANUTENZIONE DEL SITO DENOMINATO AREA NATURALE SENTINA CIG 74890618A3* ai sensi degli art. 3, co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito denominato anche Codice)”, fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione del servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, e del perfezionamento del contratto.

La procedura è riservata agli operatori economici invitati dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del Codice la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto i servizi previsti costituiscono un unicum trovando, pertanto, la loro ottimizzazione tecnica ed economica attraverso un modello necessariamente integrato.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal Codice, dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, alle disposizioni previste dalla lettera di invito e dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 ” e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono soggetti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che sono disponibili sulla pagina del Comune di San Benedetto del Tronto <https://www.comunesbt.it>, sezione amministrazione trasparente, sub sezione “Altri contenuti”, “Anticorruzione”

L'operatore economico è altresì soggetto al rispetto delle norme, per quanto applicabili, previste nel Codice Etico adottato dal Comune di San Benedetto del Tronto ed approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione 11/2017 quale allegato del “Piano di prevenzione della corruzione e del piano della trasparenza 2017-2019, reperibile sul sito istituzione del Comune stesso, www.comunesbt.it, alla pagina “Amministrazione Trasparente”, sezione “Disposizioni generali”.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. lettera di invito;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale d'Appalto.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni della lettera di invito, del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima di presentare l'offerta, il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale presso gli Enti competenti.

La procedura in oggetto è stata preceduta da indagine di mercato avviata con provvedimento del Comune di San Benedetto del Tronto n° 138 del 20/02/2018 e con **avviso pubblicato dal Comune di San Benedetto del Tronto il 21/02/2018 (prot. 11531, di seguito indicato come Avviso)**; la

successiva fase negoziata è stata indetta con provvedimento del Comune di San Benedetto del Tronto n.648 del 22/05/2018.

Si precisa quanto segue:

- L'istanza di partecipazione completa di dichiarazioni e il DGUE, di cui al successivo articolo 7.1, l'offerta tecnica e quella economica – redatte tutti in lingua italiana – devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- le dichiarazioni/documentazione da allegare o allegate per la partecipazione alla gara devono essere conformi alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 ovvero sottoscritte dal dichiarante e – nei casi previsti per legge - corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- in alternativa al DGUE, il concorrente può presentare le dichiarazioni ivi previste integrando il modello dichiarazioni integrative ovvero mediante dichiarazioni, in carta semplice, conformi alle disposizioni contenute nel DPR 445/2000 sottoscritte a pena di esclusione dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.
- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste **a pena di esclusione** dal disciplinare di gara, comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

Articolo 1.1: Descrizione

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività varie connesse alla gestione della Riserva Naturale Regionale Sentina

Prestazione principale: servizi agricoli, forestali e connessi alla silvicoltura (CPV 77000000-0)

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto sarà dettagliatamente indicato nel Capitolato speciale allegato.

Luogo di esecuzione: area naturale “Sentina” del Comune di San Benedetto del Tronto

Pag. 4 di 38	Procedura negoziata area Sentina per Comune di San Benedetto del Tronto	Lettera invito e Disciplinare
--------------	--	-------------------------------

Articolo 2: Importo dell'appalto e durata del contratto

Il **servizio** sarà remunerato:

- con un canone annuale pari ad € 11.000,00 (euro undicimila/00);
- con un corrispettivo ulteriore e a chiamata per le attività previste al punto 7 del paragrafo “ Descrizione del servizio” del capitolato speciale d'appalto, di € 300,00 (euro trecento/00).

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il valore stimato del contratto da affidare, è pari ad **€ 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00)**.

L'importo complessivo dell'appalto sopra indicato è stato calcolato, in conformità a quanto previsto dall'art.35 del Codice, considerando i seguenti elementi:

- il valore del canone annuale dovuto per il primo anno;
- il valore massimo delle attività a chiamata effettuate nel primo anno;
- l'opzione di rinnovo del contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerti, per **i successivi 2 (due) anni**; la volontà di avvalersi dell'opzione verrà comunicata dalla stazione appaltante **anno per anno** almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dle contratto;
- della facoltà per l'Amministrazione, di procedere ad un ampliamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 63, co. 5 del Codice, fino ad un ulteriore 17 % rispetto al valore a base d'asta, al fine di migliorare la funzionalità delle strutture ambientali della Riserva Naturale Regionale Sentina;
- dell'eventuale adeguamento contrattuale, da disporre ai sensi dell'art.106, co. 1, lett.a) del Codice , stimato in un 3% massimo per tutta la durata del contratto, rispetto al valore a base d'asta.

L'offerta economica avrà pertanto per oggetto:

- il ribasso unico sul canone annuale a base d'asta, pari ad **€ 11.000,00 (euro undicimila/00)** e sul corrispettivo degli interventi a chiamata pari ad **€ 300,00 (euro trecento/00)**.

Tutti i corrispettivi si intendono IVA esclusa.

Oneri sicurezza e costo della manodopera:

Trattandosi di servizi in parte di manutenzione, si procede alla determinazione del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, co. 10 del Codice e, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, mentre non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste il relativo obbligo.

Il costo della manodopera è stimato sulla base del contratto collettivo di lavoro di un operaio specializzato come riportato nelle Tabelle dei prezzi della manodopera del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria aggiornato al gennaio 2017 che per la Provincia di Ascoli Piceno risulta pari a € 34,53 ora.

Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti selezionati sulla base dell'Avviso e invitati.

Si precisa che – ai sensi dell'art.48 co. 11 del D.lgs. n.50/2016 – l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

È vietata al medesimo operatore la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale

aderente a Consorzi ordinari, pena l'esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto.

Per poter partecipare alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve possedere, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dalla Lettera Invito, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del Codice;
3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego*);
4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
5. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al Codice Etico adottato dal Comune di San Benedetto del Tronto ed approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione 11/2017, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

a-bis) requisiti di idoneità professionale:

1. Iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;
NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

b) requisiti di capacità economica e finanziaria:

Non previsti

c) requisiti di capacità tecnica e professionale:

- 1 (servizio di punta, requisito non frazionabile) aver svolto, regolarmente e con buon esito, nei tre anni antecedenti il presente avviso, almeno un servizio comprendente le attività prevista nel presente affidamento, per un importo non inferiore ad € 20.000,00 IVA esclusa;

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati mediante dichiarazioni sostitutive – compreso l'utilizzo del DGUE (Documento di gara unico europeo) - si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss. relativi alla fase di ammissione della procedura di gara.

Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e) del Codice, ancora da costituirsi ai sensi dell'art. 48, co.8 del Codice, devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppando/consorziano;

a-bis) in relazione ai requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto:

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE e ognuna eventualmente per le prestazioni specificatamente assunte;

c) in relazione ai requisiti di capacità tecnico-professionale

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito relativo **al servizio di punta di cui al precedente punto c1)** deve essere soddisfatto dalla mandataria e/o da una o più delle mandanti, atteso che il singolo servizio non è frazionabile .

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss

Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

0a) il consorzio deve indicare la tipologia/natura del consorzio e le consorziate per le quali il consorzio intende partecipare **ai sensi dell'art.48 co. 7 del Codice**; alle consorziate designate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da parte del consorzio e di tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrice;

a-bis) Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) deve essere posseduto dal consorzio o dalla consorziata esecutrice della prestazione principale

c) Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo o dalle imprese esecutrici in base alle prestazioni assunte;
- in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, in base alle prestazioni assunte, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

Resta ferma la **non frazionabilità** del singolo servizio richiesto e documentato per la prestazione principale e per la prestazione secondaria.

Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e Consorzi ordinari già costituiti

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina indicata per i RTI da costituirsi

Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile, si applica la disciplina prevista per i RTI costituiti.

Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE

In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile.

Articolo 3.5: Avvalimento

Nel caso in cui in sede di presentazione della manifestazione di interesse, conformemente alla previsioni dell'Avviso, l'operatore abbia fatto ricorso all'avvalimento per documentare il possesso dei requisiti ivi previsti, lo stesso operatore dovrà dimostrarne il possesso, conformemente all'art. 89 del Codice; il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 89 del Codice comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. È sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante/mandataria o tra consorziate.

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, è necessario allegare nella **BUSTA "A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** la seguente documentazione anche utilizzando preferibilmente il DGUE unitamente agli schemi di dichiarazione presenti nel modello dichiarazioni predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della sezione dedicata all'avvalimento secondo le modalità sottoriportate::

- a) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del **concorrente**, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (**dichiarazione presente nel DGUE del concorrente – Parte II sezione C**);
- b) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa **ausiliaria**, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con la quale egli attesta che l'impresa ausiliaria:
- possiede i requisiti generali di cui all'art.80 del Codice;
 - possiede gli ulteriori requisiti di carattere generale previsti dall'art. 3 del disciplinare;
 - possiede il requisito di idoneità professionale di cui al punto a-bis 1 (iscrizione alla CCIAA);
 - possiede i requisiti oggetto di avvalimento.;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata.

Relativamente ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice (previsti nell'ambito del DGUE), ai requisiti di idoneità professionale e ai requisiti oggetto di avvalimento, l'impresa **ausiliaria** può presentare un proprio DGUE compilato nella Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV - eventualmente anche la sola sezione "**a**"- , Parte VI.

Relativamente, invece, agli ulteriori requisiti di carattere generale previsti dall'art. 3 del disciplinare di gara (non inseriti nel DGUE) nonché all'obbligo di mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e al divieto di partecipare in proprio o come associata o consorziata, l'impresa ausiliaria può utilizzare gli schemi di dichiarazione presenti nella sezione dedicata all'impresa ausiliaria all'interno del modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante.

Ai fini della completa e corretta presentazione delle dichiarazioni si rinvia a quanto previsto nell'ambito dell'art. 3 del disciplinare.

- c) **a pena di esclusione**, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, che devono essere, **a pena di nullità del medesimo contratto**, dettagliatamente descritte;

NB-1: Si evidenzia che il contratto di cui all'art. 89 del Codice, **redatto in conformità all'art. 88 del DPR 207/2010**, deve:

- contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- essere allegato, **a pena di esclusione**, in originale sottoscritto dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs. 110/2010.

- d) il **PassOE** relativo all'impresa ausiliaria debitamente sottoscritto da quest'ultima. In alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria e sottoscritto da entrambi.

NB-2: nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e l'ausiliario ed esclude la garanzia provvisoria (se prevista).

Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **cinque (5) giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa, nel doveroso rispetto della *par condicio*, laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [*ad esempio: pagamento contributo ANAC, garanzia provvisoria, impegno al rilascio della garanzia definitiva, ove previsto, contratto di avvalimento, aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.*]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ugualmente **non è sanabile la completa assenza** del DGUE o della dichiarazione integrativa o della sottoscrizione degli stessi documenti, in quanto trattasi di ipotesi ricadenti nelle *“carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*, previste dalla normativa.

Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, esclusivamente all'**Ufficio protocollo del Comune di Ascoli Piceno, sito in Piazza Arringo, n° 7 – 63100 ASCOLI PICENO**, entro il **termine indicato nella lettera di invito**; si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o

piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico entro il suddetto termine perentorio; al riguardo, si precisa che **l'Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno** osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30, il sabato dalle 9:30 alle 12:00, il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

L'inoltro della documentazione e il recapito tempestivo dei plichi rimane a completo ed esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad inviare il plico contenente la propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte e di tener conto di eventuali giorni di chiusura che possono essere disposti per circostanze particolari (festività, ecc.).

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico chiuso, sigillato e contenente le altre buste - di seguito specificate -, deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

“PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' VARIE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA CIG 74890618A3 Scadenza offerte: 2/07/2018 ore 12:30 – NON APRIRE”.

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) va presentato un unico plico sul quale riportare le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico sopra citato deve contenere al suo interno **3 (tre) buste distinte** che a loro volta dovranno essere chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- 1) **“A - Documentazione amministrativa”** che dovrà contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 7.1;
- 2) **“B - Offerta tecnica”** che dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 7.2;
- 3) **“C - Offerta economica”** che dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 7.3.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

Le offerte plurime, tardive, condizionate, alternative, che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nei documenti di gara o espresse in aumento o comunque non conformi alle indicazioni dei documenti di gara **saranno escluse**.

Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione

Nel giorno e nella sede indicati nella lettera di invito, il Seggio di gara procederà in seduta pubblica, previa verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e della loro integrità, ad effettuare le operazioni secondo la procedura di seguito sintenticamente riportata:

1. apertura delle buste “A - Documentazione amministrativa”, relative alle offerte trasmesse dagli operatori economici partecipanti, e verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi; terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante (Comune di Ascoli Piceno) provvederà – ai sensi dell’art. 29 co. 1 del Codice – a pubblicare sul profilo di committente Sezione “Amministrazione trasparente” il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti entro due giorni dalla data di adozione dello stesso nonché ad inviare apposito avviso ai concorrenti interessati mediante PEC o altro canale telematico;
2. una volta effettuato l'esame della documentazione amministrativa, ai fini acceleratori della procedura e di economicità del procedimento, nella medesima seduta pubblica, il Seggio di gara procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
3. in seguito, il Seggio di gara procederà a consegnare le offerte tecniche alla Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del Codice, la quale, in una o più sedute riservate, da svolgersi eventualmente anche presso la sede dell'Ente Committente, procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare;
4. infine, previo ulteriore avviso pubblicato sul Profilo di committente, la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art 77 del Codice, procederà in seduta pubblica, fissata di regola non prima di due giorni dalla relativa comunicazione, presso la stessa sede indicata nella lettera invito o altra indicata nell'avvio:
 - a) alla lettura dei risultati della valutazione tecnica;
 - b) all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e relativa valutazione;
 - c) al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/16
 - d) alla formazione della graduatoria e alla formulazione della proposta di aggiudicazione secondo quanto riportato di seguito:
 - nel caso in cui - a seguito della formazione della graduatoria - siano presenti offerte anomale, il Presidente della Commissione procederà alla trasmissione delle suddette offerte al Responsabile Unico del Procedimento ai fini della valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle stesse secondo la disciplina di cui all’art.97 del Codice; è facoltà del RUP procedere alla verifica di congruità di più offerte contemporaneamente;
 - concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, la Commissione, preso atto delle risultanze finali, procederà in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, a dichiarare l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue ed a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua;
 - nel caso in cui - a seguito della formazione della graduatoria - non siano presenti offerte anomale, la Commissione procederà direttamente a formulare la proposta di aggiudicazione;
 - la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Le sedute pubbliche successive alla prima avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale almeno due giorni prima della data fissata. Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

L'appalto sarà aggiudicato all'operatore che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata con le modalità descritte nei successivi articoli. Ai sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice, si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ed idonea dall'Ente committente.

Per economia del procedimento, non si procederà alla nomina della Commissione Giudicatrice qualora venga presentata una sola offerta valida; in tal caso il seggio di gara trasmetterà direttamente l'offerta al RUP presso l'Ente committente la fine di determinare la congruità e la convenienza della medesima.

La Commissione giudicatrice comunicherà al Dirigente che ha indetto la procedura la presenza di eventuali dichiarazioni, rese nell'offerta tecnica/economica dagli operatori economici concorrenti, relative alle parti dell'offerta sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, determinata mediante l'applicazione dei seguenti criteri:

- offerta tecnica (max punti 70)
- offerta economica (max punti 30)

come analiticamente di seguito riportato.

Relativamente ai criteri di natura tecnica, nella Tabella seguente viene indicato:

- la presenza o meno di sub criteri;
- i criteri motivazionali;
- l'indicazione se sono oggetto di valutazione discrezionale (D) o di valutazione automatica (A);
- la presenza di sub pesi;
- il peso massimo previsto (W_i).

Tabella A – CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

	CRITERI	Punti MAX	Descrizioni/SUB-CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	Punti D max W_i	Punti A max W_i
PRESTAZIONE PRINCIPALE						
1	Proposta di gestione	60	1.1 Piano di manutenzione periodica ordinaria	<i>Verranno valutati l'adeguatezza, la completezza e la periodicità degli interventi di manutenzione ordinaria proposti</i>	20	

			1.2 Periodicità degli interventi di manutenzione straordinaria previsti	<i>Verranno valutati l'adeguatezza e la periodicità degli interventi di manutenzione straordinaria proposti e compresi nel canone</i>	10	
			1.3 Personale messo a disposizione per lo svolgimento del servizio	<i>Verrà valutata l'esperienza del personale destinato allo svolgimento del servizio</i>	10	
			1.4 Elenco dei mezzi messi a disposizione per tutta la durata	<i>Verrà valutata l'idoneità dei mezzi messi a disposizione in relazione alle attività previste</i>	10	
			1.5 Posizione della zona di rimessa dei mezzi e delle attrezzature	<i>Disponibilità entro 5 Km dall'ingresso principale della Sentina: punti 10 Disponibilità entro 10 km: punti 5 Oltre 10 km: punti 3</i>		10
2	Servizi a chiamata	5	2.1 Numero di servizi a chiamata offerti e compresi nel canone annuale	<i>1 punto per ogni servizio a chiamata offerto, max 5 punti</i>		5
7	Servizi aggiuntivi	5	Descrizione dei servizi aggiunti offerti	<i>Verrà valutata la pertinenza e l'adeguatezza di quanto offerto</i>	5	

Relativamente all'offerta economica nella Tabella che segue sono indicati i pesi massimi previsti

Tabella B – CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA	
Elemento offerta economica	Punti A max W_i
Ribasso unico	30

La Commissione Giudicatrice formulerà la valutazione dell'offerta proposta secondo la formula di seguito enunciata:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei criteri di valutazione;

W_i = peso attribuito al criterio (o sub) di valutazione (i) come indicato nella TABELLE precedenti e contenenti i "CRITERI DI VALUTAZIONE";

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (o sub) (i) variabile tra zero e uno; nell'ipotesi di criterio (o sub) con valutazione "automatica" (cc.dd. punteggi tabellari), la valutazione avverrà in ragione della presenza o assenza di quanto specificamente richiesto a tal fine nel relativo criterio motivazionale e in ragione dell'entità della presenza;

$\sum_n$ = sommatoria.

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche.

Relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica, si precisa quanto segue:

- per ciascun criterio (non suddiviso in sub-criteri) o sub-criterio individuato nella TABELLA A con la lettera D (valutazione discrezionale), i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:
 1. mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario;
 2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
 3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

In caso di unica offerta valida la Commissione non procederà alla trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi ed all'unico concorrente sarà attribuito direttamente il punteggio risultante dalla media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari.

I coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente $V(a)_i$</i>	<i>Criteri di giudizio</i>
Ottimo	1,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto richiesto.
Buono	0,80	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto richiesto.
Sufficiente	0,60	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
Insufficiente	0,40	L'elemento oggetto di valutazione non è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
Scarso	0,20	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto richiesto.
Non valutabile	0,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo rispetto a quanto richiesto.

- per ciascun criterio (non suddiviso in subcriteri) o sub-criterio individuato nella TABELLA A con la lettera A (valutazione automatica), la Commissione procederà ad attribuire il punteggio nel modo descritto nella medesima tabella :
- Non si procederà alla riparametrazione a livello di criterio se suddiviso in sub-criteri né alla riparametrazione dell'offerta tecnica nel suo complesso.

Relativamente alla valutazione dell'offerta economica, si precisa quanto segue:

- il coefficiente $V(a)i$ per l'offerta del ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, da esprimere (in cifre e in lettere) in termini di percentuale, è determinato sulla base della seguente formula:

OFFERTA ECONOMICA	
Ribasso elenco prezzi	Max punti 20

$$V(a)i = R_a / R_{max}$$

dove:

$V(a)i$ = Coefficiente da attribuire all'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (inteso come ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (inteso come ribasso) dell'offerta più conveniente

Relativamente alle operazioni matematiche si precisa quanto segue:

- L'offerta economica (ribasso) deve essere espressa con un numero massimo di 3 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.
- Tutte le operazioni matematiche necessarie per l'attribuzione dei coefficienti $V(a)i$ e per la determinazione dei conseguenti punteggi, sia per i criteri tecnici che per quelli economici, sarà effettuata prevedendo un numero massimo di 3 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.

A parità di indice complessivo di valutazione dell'offerta si proporrà l'aggiudicazione a favore dell'offerente che avrà ottenuto il miglior indice di valutazione tecnica. Nell'ipotesi di ulteriore parità, si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito - al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Articolo 7: Prescrizioni per la redazione della documentazione amministrativa e dell'offerta

Articolo 7.1. Busta “A - Documentazione Amministrativa”

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- Modello 1 di istanza e dichiarazioni integrative;
- Modello 2 Dichiarazioni ulteriori: Avvalimento - dichiarazioni integrative ditta ausiliaria.
- DGUE (*Documento di gara unico europeo*) (modello allegato alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 3 del 18/07/2016, pubblicata sulla GU n.174 del 27-7-2016) (trattandosi di procedura indetta prima del 18 aprile 2018, non si procederà alla richiesta del DGUE in formato elettronico)

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica che è **da intendersi cumulativa e non alternativa** in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

Nella BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere contenuta, in conformità a quanto previsto **dagli artt. 3 e ss del disciplinare**, la seguente documentazione:

- A) Istanza e dichiarazioni integrative;
 - B) documento di gara unico europeo (DGUE);
 - C) Cauzione provvisoria;
 - D) Contributo ANAC (**non previsto**);
 - E) PASSOE debitamente sottoscritto;
 - F) Certificato attestante l'avvenuto sopralluogo e altra documentazione prevista dal presente disciplinare di gara.
- il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.

(A) ISTANZA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Utilizzando preferibilmente il “modello di istanza e dichiarazioni integrative” predisposto dalla stazione appaltante, il concorrente deve presentare:

- A) **istanza di partecipazione**, redatta su carta bollata da Euro 16,00 (sedici/00), sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Qualora l'istanza e le successive dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

L'istanza di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere **la dichiarazione**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200, con la quale il concorrente dichiara, **a pena di esclusione**, ai sensi del DPR 445/2000 quanto segue:

1. **(non a pena di esclusione)** indicazione della forma singola o associata con la quale l'operatore partecipa alla gara. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;/ capogruppo/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice il Consorzio indica le consorziate per le quali partecipa/esecutrice ;
2. **a pena di esclusione** dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dalla Lettera invito, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
3. **a pena di esclusione** dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
4. **a pena di esclusione** dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
5. omissis

6. *(nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010;*
7. **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al Codice Etico adottato dal Comune di San Benedetto del Tronto ed approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione 11/2017, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;**
8. *(nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta) a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice;*
9. *(nel caso di mancata produzione, ai sensi di legge, dell'impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva) a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale il concorrente attesta la non applicabilità di tale previsione in quanto microimprese, piccole e medie imprese ovvero raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie;*
10. **(non a pena di esclusione) estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti- a seguito dello svincolo della stessa;**
11. **(non a pena di esclusione) (nel caso di allegazione alle dichiarazioni e/o all'offerta di copie conformi di documenti, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa) dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all'istanza e/o all'offerta sono conformi all'originale in proprio possesso;**
12. **(non a pena di esclusione) indicazione della casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni; in caso di RTI/Consorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla Capogruppo/Consorzio;**
13. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta tecnico/economica presentata;
14. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi, e di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
15. di impegnarsi ad adottare, per il personale addetto all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si esegue l'appalto.

NB-1: Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/RTI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, e si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.

NB-2: È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

NB-3: le parti del modello predisposto dalla stazione appaltante non utilizzate possono essere eliminate.

Ad integrazione di quanto sopra richiesto, nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" si precisa altresì quanto segue, tenuto conto delle istruzioni riportate nel presente disciplinare:

- **in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:** ciascun operatore associato/consorzio deve:
 - a) Dichiarare la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'ambito delle dichiarazioni contenute nella busta documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
 - b) **a pena di esclusione** l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art. 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) **a pena di esclusione** dichiarare - nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare - i requisiti di partecipazione posseduti e **non dichiarati nel DGUE** nonché **gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione.**

NB-4: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata/consorzata e corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

NB-5: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

NB-6: in caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

- ***In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016:***

a) il consorzio deve dichiarare a pena di esclusione:

- **la tipologia/natura del consorzio;**
- **le consorziate per le quali il consorzio partecipa.** Qualora il consorzio non indichi per quali **consorziate** intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- chi eseguirà la fornitura/servizio;
- il possesso dei requisiti di partecipazione **non dichiarati nel DGUE** nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione;

b) ciascuna consorzata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice deve dichiarare a pena di esclusione il possesso dei requisiti di partecipazione **non dichiarati nel DGUE nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare.**

NB-7: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio/consorziate e corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

NB-8 Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice che indicano, quali consorziati per i quali partecipino, soggetti che siano a loro volta consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, **sarà vietato, in fase di esecuzione, incaricare operatori economici diversi da questi ultimi**, dovendo gli stessi pertanto procedere all'esecuzione in proprio, a nulla rilevando l'eventuale ulteriore indicazione di consorziate esecutrici (cd. indicazione "a cascata") non aventi alcun collegamento diretto con il consorzio concorrente; analogo trattamento sarà riservato ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, **con ESCLUSIONE pertanto del consorzio concorrente che documenti il possesso dei requisiti non in proprio e non tramite proprie dirette consorziate esecutrici**;

- **in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:** trova applicazione la disciplina prevista in caso di RTI/Consorzi ordinari da costituirsi. In particolare, ciascun operatore associato/consorziato deve:
 - a) Dichiarare la composizione del raggruppamento/consorzio, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti), gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato. Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'ambito delle dichiarazioni contenute nella busta documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
 - b) **a pena di esclusione** dichiarare - nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare - i requisiti di partecipazione posseduti e **non dichiarati nel DGUE** nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione.

NB-9: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata/consorziate e corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore..

NB-10: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

NB-11: in caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

NB-12: Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615-ter codice civile si applica la disciplina prevista per i RTI costituiti.

- **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile.
- **in caso di aggregazioni di imprese di rete ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. f) del d.lgs.50/2016:** se partecipa l'intera rete ognuna delle imprese di rete deve predisporre un proprio modello dichiarazioni integrative debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate; se, invece, non partecipa l'intera rete, l'organo comune e le singole imprese retiste indicate devono predisporre un proprio modello dichiarazioni integrative debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

NB-13 In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta le **dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione** devono essere sottoscritte da tutti i coamministratori a firma congiunta.

(B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

B) a **pena di esclusione** il DGUE (Documento di gara unico europeo), debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua parte ai fini della presentazione delle dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 come di seguito specificato in conformità a quanto previsto dagli artt.3 e seguenti del presente disciplinare e corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

NB-1: Si ribadisce che nell’ambito del DGUE – allegato agli atti di gara secondo il modello predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – non sono previste tutte le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione di cui all’art.3 del disciplinare di gara; a tal fine si rinvia alle dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo A) “*Istanza e dichiarazioni integrative*” del presente articolo.

Ai fini delle dichiarazioni da rendere a pena di esclusione ai sensi degli artt.3 e ss. del presente disciplinare di gara, si evidenzia che il DGUE (secondo il modello ministeriale) è articolato come segue:

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice

Parte II: Informazioni sull’operatore economico

Sezione A – Individuazione e forma giuridica, inoltre:

- modalità di partecipazione in caso di forma aggregata;
- in caso di RTI indicazione degli operatori economici in Raggruppamento;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti.

Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico.

Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti.

Sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico **non** fa affidamento.

Parte III: Motivi di esclusione

Sezione A – motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di natura penale per i reati di cui all’art. 80, co. 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all’art. 3 del presente disciplinare. Inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di *self cleaning* e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti, di cui all’art. 80, co. 3 del Codice, cessati dalla carica **nell'anno** antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso.

NB-2: in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.

NB-3: Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 1 da riportare analiticamente in fase di gara.

NB-4: Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 il concorrente, dovrà rendere **a pena di esclusione** dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello di dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante);

Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;

Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;

Sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;

Parte IV: criteri di selezione (relativa al possesso dei requisiti speciali).

Sezione A per dichiarare l'idoneità professionale di cui all'art. 3, lett. a-bis);

Sezione B per dichiarare la capacità economico – finanziaria (**non richiesti**)

Sezione C per dichiarare la capacità tecnica e professionale di cui all'art. 3, lett. c);

Sezione D per dichiarare la presenza di sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (**non richiesti quali requisiti**).

È possibile presentare una dichiarazione cumulativa - circa il possesso di tutti i requisiti di capacità (professionale, economica, tecnica, sistemi di garanzia) richiesti dal presente disciplinare - compilando direttamente la Sezione “a” della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun'altra sezione della parte IV, fermo restando tra l'altro l'obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di presentare la dichiarazione di cui alla Sezione C della parte II del DGUE nell'ipotesi (se consentita) di avvalimento/subappalto necessario.

Parte VI - Dichiarazioni finali: inserire il nominativo del soggetto che sottoscrive il DGUE.

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/RTI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, e si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Le dichiarazioni presenti nel DGUE - secondo le prescrizioni della circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 3 del 18/07/2016 a cui si rinvia - devono, **a pena di esclusione**, essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri (se non già indicato). In alternativa al DGUE, il concorrente può presentare le dichiarazioni ivi previste integrando il modello di dichiarazioni predisposto dalla stazione appaltante ovvero in carta semplice.

Nell'ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice si precisa, altresì, quanto segue, tenuto conto delle istruzioni riportate nel presente disciplinare:

in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi: ciascuno degli

operatori economici componenti il RTI o il Consorzio ordinario deve predisporre il proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante;
in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile.
in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016: il Consorzio medesimo e tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti (esecutrici) devono predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante; si precisa che, in tal caso, il DGUE della consorzata per conto della quale il Consorzio partecipa/esecutrice dovrà contenere le informazioni di cui alla Parte II, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione "a"), Parte VI;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete: se partecipa l'intera rete ognuna delle imprese di rete deve predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante; se, invece, non partecipa l'intera rete, l'organo comune e le singole imprese retiste indicate devono predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:

in caso di ricorso all'avvalimento, dall'impresa ausiliaria secondo le indicazioni di cui all'art. 3.5 del presente disciplinare (il DGUE dovrà essere sottoscritto da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l'ausiliaria).

(C) – CAUZIONE PROVVISORIA

C) a pena di esclusione, documento attestante la garanzia provvisoria di cui al successivo articolo 8, con allegata la dichiarazione, concernente l'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del successivo articolo 8 qualora l'offerente risultasse affidatario e dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

NB-1 Si ribadisce che nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice ovvero copia delle eventuali certificazioni, in possesso dello stesso, richiamate al successivo articolo 8 del presente disciplinare;

NB-2 L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva non è richiesto in caso di concorrente costituito da microimprese, piccole e medie imprese ovvero raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie; in tal caso il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare dichiarazione sostitutiva, attestante i ricorrere delle suddette ipotesi.

(D) – Contributo ANAC (NON PREVISTO)

E) PASSOE debitamente sottoscritto di cui alla delibera n. 157/2016 dell'ANAC relativo al concorrente; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito www.avcp.it e <http://www.anticorruzione.it>.

In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione / elementi di ammissione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – **pena l'esclusione** – entro e non oltre il termine di **giorni 5 (cinque)** dalla trasmissione della relativa richiesta.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (se previsto) attraverso il PassOE presentato dai concorrenti nell'ambito della documentazione amministrativa.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).

Nell'ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)” del Codice si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni riportate nel presente disciplinare:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

(F) – ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a) (in caso di fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio o concordato preventivo con continuità aziendale) **a pena di esclusione**, la documentazione prevista dall'art. 3 del presente Disciplinare secondo le modalità ivi riportate;
- b) (nel caso di avvalimento) **a pena di esclusione**, la documentazione prevista dall'art.3.5 secondo le modalità ivi riportate;
- c) (nel caso di subappalto) la documentazione prevista dall'art.12 secondo le modalità ivi riportate;
- d) **(a pena di esclusione)** certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

Articolo 7.2. Busta Tecnica

Nella **BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”** deve essere inserita l'offerta tecnica consistente in una relazione tecnica dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato la descrizione dei servizi offerti in conformità a quanto previsto dagli atti di gara, sottoscritta **a pena di esclusione** dal legale rappresentante dell'operatore economico, e strutturata - preferibilmente - in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri e (ove previsti) sub-criteri di valutazione come indicati nella **“Tabella A criteri di valutazione”** di cui al presente disciplinare .

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara per inidoneità della stessa.

In particolare, la relazione tecnica non dovrà preferibilmente superare, complessivamente **le 20 (venti) facciate** formato A4 (esclusi indice e copertina), dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola. La mancata documentazione di un elemento previsto tra i criterio di valutazione comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a zero (0).

Tutti gli allegati all'offerta tecnica devono essere sottoscritti da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione - determinerà l'esclusione del concorrente.

Nell'ipotesi di **segreti tecnici o commerciali**, gli operatori economici devono allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali, fatto salvo quanto previsto all'art. 53 co. 6 del Codice: in mancanza l'intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente o da procuratore speciale; in quest'ultima ipotesi è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riportante gli estremi completi della procura con cui sono stati conferiti i necessari poteri (se già non dichiarato in precedenza nell'ambito della documentazione amministrativa);
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i coamministratori;
- nell'offerta tecnica non devono essere esplicitati elementi di costo o di corrispettivo;
- la validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione; la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Articolo 7.3. Busta Economica

Nella busta **“C- OFFERTA ECONOMICA”** dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, completa di tutti gli elementi sotto specificati, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate all'art. 7.4 del presente disciplinare..

L'offerta economica, predisposta secondo il *modello* allegato al presente disciplinare, deve contenere, **a pena di esclusione**, l'indicazione dei seguenti elementi:

Pag. 25 di 38	Procedura negoziata area Sentina per Comune di San Benedetto del Tronto	Lettera invito e Disciplinare
---------------	--	-------------------------------

- a) l'indicazione, in cifre e in lettere, del **ribasso percentuale** offerto sull'elenco prezzi (canone annuale e tariffa a chiamata) posti a base di gara **come indicata al precedente articolo 2**;
- b) la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- il ribasso percentuale offerto non può essere pari a cento;
- l'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- l'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento dei servizi connessi elencati nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso;
- in caso di discordanza tra le cifre e lettere nell'ambito dell'indicazione dell'offerta economica, prevale l'importo indicato in lettere;
- la validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32 co. 4 del Codice;
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta economica deve, essere sottoscritta da tutti i coamministratori;
- in caso di subappalto facoltativo l'offerta economica deve indicare le parti ed il valore della fornitura che si intende cedere in subappalto, se non già indicato in precedenza.

Articolo 7.4. Compilazione e sottoscrizione dell'offerta in caso di RTI, Consorzi, Aggregazioni di imprese e GEIE

Si precisa quanto segue:

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del d.lgs. 50/16:

- a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, **a pena di esclusione**, essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento/ consorzio ordinario da costituirsi;
- b) la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese associate/consorziate; ai consorzi ordinari di cui all'art.45 co.2 del Codice sarà applicata, salvo diverse disposizioni contenute nel disciplinare, la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione; nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per i RTI costituiti.

In caso di raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari già costituiti:

- a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, **a pena di esclusione**, essere sottoscritte dal legale rappresentante del raggruppamento/consorzio ordinario costituito;

Pag. 26 di 38	Procedura negoziata area Sentina per Comune di San Benedetto del Tronto	Lettera invito e Disciplinare
---------------	--	-------------------------------

In caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016:

a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, **a pena di esclusione**, essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. f) del d.lgs. 50/2016:

- a) l'offerta tecnica e l'offerta economica, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritte:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:

l'offerta tecnica e l'offerta economica, **a pena di esclusione**, devono essere rese in analogia con quanto indicato per i RTI.

Articolo 8: Garanzie

A) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016, le offerte devono essere corredate, **a pena di esclusione (nella busta documentazione amministrativa)**, da garanzia denominata "garanzia provvisoria", nella misura pari al 2% del valore della presente concessione, pari ad **€ 900,00 (euro novecento/00)**.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del Codice, sotto forma di:

➤ **cauzione**, che può essere versata:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, **a favore dell'Ente committente (Comune di San Benedetto del Tronto)**. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito; in tal caso l'originale del titolo deve essere inserito nella busta "A – Documentazione amministrativa";
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007 in contanti **presso la Tesoreria dell'Ente committente (Comune di San Benedetto del Tronto)**, con versamento o bonifico su c/c intrattenuto presso la Banca del Piceno Credito Cooperativo IBAN IT20G0847424402000350101235; in tal caso la relativa quietanza, con la seguente causale "*cauzione provvisoria gara Sentina*" deve essere inserita nella busta "A – Documentazione amministrativa"; si precisa che la cauzione **deve essere effettivamente accreditata** presso la Tesoreria entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

oppure

- **fideiussione a favore dell'Ente committente (Comune di San Benedetto del Tronto)** che, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Relativamente alla costituzione della fideiussione, è possibile verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante:

accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/> http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

L'offerta – sia se la garanzia è costituita in forma di cauzione sia se è costituita in forma di fideiussione – deve, tra l'altro, essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare a favore dell'Ente committente (Comune di San Benedetto del Tronto), garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario; ai sensi dell'art. 93, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 detta prescrizione non si applica se il concorrente è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo dovrà, pena l'esclusione, essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo.

La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; la garanzia provvisoria costituita in forma di fideiussione deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, **per ulteriori centottanta giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Pertanto, in caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- 1) a pena di esclusione la fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese e GEIE; in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la garanzia provvisoria deve essere intestata al medesimo consorzio.
- 2) a pena di esclusione la fideiussione deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 co. 9 del Codice approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 31/2018;
- 3) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- 6) essere corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario; ai sensi dell'art. 93, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 detta prescrizione non si applica se il concorrente è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
- 7) essere corredata, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Le polizze rilasciate con firma digitale e presentate su supporto cartaceo devono essere dichiarate conformi all'originale in tutte le sue componenti da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, vengano presentate su supporto ottico (CD ROM non riscrivibile) – fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice – dovranno essere prodotte secondo una delle seguenti modalità:

A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

oppure

B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

Riquadro: Ipotesi premianti

Con riferimento all'importo della garanzia provvisoria e alle ipotesi premianti, cumulabili ove previsto "a cascata", si precisa quanto segue:

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate *(lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello dichiarazioni integrative).*

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: le suindicate riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- in caso di partecipazione in RTI (orizzontale), consorzio ordinario e di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- La mancata presentazione della documentazione sopra riportata ovvero l'incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta – anche ai fini di cui all'art. 83 co. 9 del Codice – causa di esclusione.
- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; a titolo esemplificativo sarà incamerata:
 - qualora l'ordinativo emesso nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi del presente disciplinare, non dovesse essere evaso alle condizioni offerte in gara;
 - qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
 - in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.
- La garanzia provvisoria presentata dal soggetto aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- **Le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui gli operatori non aggiudicatari siano destinatari di provvedimenti sanzionatori;**
- Le cauzioni costituite in contanti dagli operatori non aggiudicatari della presente procedura di gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato in fase di documentazione amministrativa (ovvero successivamente comunicato), **contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui gli operatori non aggiudicatari siano destinatari di provvedimenti sanzionatori.**

B) Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 31/2018.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto biennale di aggiudicazione, calcolato con gli stessi criteri adottati per la stima del valore del contratto, secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applicano la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co.5 e ss. Del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (**costituiti**), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto

La Stazione Appaltante (ovvero la Commissione ove costituita) si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di differire la data delle eventuali sedute pubbliche, dandone comunicazione ai concorrenti con avviso pubblicato sul profilo di committente.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, **con provvedimento del Dirigente dell'Ente Committente** che ha indetto la procedura, sulla base delle risultanze della procedura di gara svolta dalla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Ascoli Piceno e nel rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. La Stazione Appaltante/Ente Committente si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente.

Ai fini della stipula del contratto, il Dirigente che ha indetto la procedura provvederà – anche contestualmente –:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art.76 co. 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/16;

2. ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara secondo le seguenti modalità:

- la verifica dei requisiti di carattere generale nonché (se previsti) di quelli di carattere speciale verificabili d'ufficio attraverso la banca dati nazionale degli operatori economici ovvero tramite il sistema AVCPass;
- relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (art.3, lett.c) , da svolgersi tramite il sistema AVCPass, il concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito indicata in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale ovvero in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000 nei casi ivi previsti:
 - originale o copia conforme della polizza professionale richiesta;
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
 - dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Si precisa altresì che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le proprie dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co. 12 del Codice. Resta ferma, altresì, la facoltà per la Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti anche prima dell'aggiudicazione.

3. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:

- Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri;
- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Garanzia definitiva;
- (in caso di RTI): atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.48 del d.lgs.n.50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
- (in caso di consorzi – associazioni – ecc.): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del Referente del contratto (art. 12 del Capitolato);
- Curriculum vitae del personale che si intende impiegare nel contratto (artt 4 e 12 del Capitolato);
- versamento dell'imposta di bollo e deposito spese contrattuali.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti per l'Ente committente, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente stesso.

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta o la stessa non sia conforme all'offerta presentata e al Capitolato Speciale d'appalto, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co.12 del Codice.

Fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione.

L'Ente committente che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, seggio di gara o dalla Commissione ove costituita in merito alle parti da sottrarre all'accesso.

Articolo 10: Anticipata esecuzione del servizio

Nelle more della stipula contrattuale l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta della Stazione Appaltante, all'esecuzione del servizio previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto ai patti e condizioni offerte in gara.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non dovesse evadere l'ordine di esecuzione anticipata nei termini e alle condizioni offerte in gara, l'Amministrazione applicherà le penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

1. Decadenza dall'aggiudicazione;
2. Interruzione dell'efficacia degli ordinativi;
3. Incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dal precedente art.8;
4. Pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio reso, purché eseguiti correttamente;
5. Eventuali azioni risarcitorie a tutela della Stazione Appaltante;
6. ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa, compresa la segnalazione all'ANAC ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 11: Subappalto

È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nei termini previsti dal Capitolato e dall'art.105 del d.lgs.50/16; a tal fine il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/ fornitura che intende subappaltare, fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in subappalto non deve superare il 30 % dell'importo contrattuale. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e ss, 7 e 7.1. del disciplinare di gara, si precisa quanto segue:

Nell'ipotesi di subappalto facoltativo, (ovvero di esecuzione), utilizzando preferibilmente la sezione D della Parte II del DGUE il concorrente deve dichiarare le prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare a favore di operatore economico qualificato secondo la vigente normativa, nonché la relativa quota percentuale sull'importo contrattuale;

L'operatore economico aggiudicatario che ha indicato la volontà di subappaltare parte delle prestazioni è tenuto al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, esso deve:

- depositare il contratto di subappalto presso l'Ente Committente che ha indetto la procedura di gara almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

Articolo 12: SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'area della Riserva Sentina è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo **deve essere inoltrata via mail al Responsabile del procedimento** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro e non oltre** le ore **12:30** del giorno **22/06/2018**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Articolo 13: Riservatezza delle informazioni

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003.

* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.

* Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Articolo 14: Informazioni di carattere generale

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, all'indirizzo di posta elettronica: pennacinol@comunesbt.it almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Pag. 36 di 38	Procedura negoziata area Sentina per Comune di San Benedetto del Tronto	Lettera invito e Disciplinare
---------------	--	-------------------------------

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comuneap.gov.it> nella sezione dedicata ai Bandi di gara.

Sul medesimo indirizzo internet saranno anche pubblicati tutti gli avvisi relativi alla fissazione o al rinvio delle sedute pubbliche di gara previste per la presente procedura.

Salvo quanto sopra disposto per i chiarimenti e per gli avvisi, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/16 – si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC ovvero al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Unico del Procedimento, all'indirizzo di posta elettronica: pennacinol@comunesbt.it, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente ai sensi dell'art. 48, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni recapitate alla mandataria/capogruppo si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

In caso di avvalimento/subappalto (ove ammessi), le comunicazioni saranno effettuate solo all'operatore concorrente.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/16, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, **costituisce causa di esclusione.**

Le predette comunicazioni e pubblicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte della Stazione Appaltante.

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta – tra l'altro - l'accettazione delle modalità di comunicazione sopra descritte.

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare il DGUE e l'apposito modello dichiarazioni integrative appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 co 4 della Legge 180/2011.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Marche.

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della Loggia, 24, 60121 Ancona. E' esclusa la clausola arbitrale.

Il Responsabile unico del procedimento presso l'ente committente ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Sergio Trevisani (trevisanis@comunesbt.it.)

Il responsabile della procedura di selezione presso la CUC ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990 è il Dr. Pierluigi Raimondi (p.raimondi@comune.ascolipiceno.it)

Allegati:
Capitolato Speciale d'appalto
Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni ulteriori
DGUE
Modello offerta economica

Il Dirigente
Dr. Pierluigi Raimondi